

REGOLAMENTO (CEE) N. 2171/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, è stato instaurato, a decorrere dalla campagna 1990/1991, un nuovo regime d'aiuto alla coltura specializzata di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel; che tale regime deve sostituire gradualmente il regime vigente d'aiuto alla produzione stabilito all'articolo 6 bis;

considerando che, in virtù dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del suddetto regolamento, l'aiuto per ettaro può rappresentare nel 1992/1993 solo il 45 % del prezzo minimo al produttore previsto per la campagna 1989/1990; che occorre fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basata su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna categoria nella resa media complessiva;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un terzo del rendimento medio, differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la « Phylloxera » secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1577/91⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1992/1993 l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato a 1 534 ecu per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta.

All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

- 1 000 kg di uve secche sultanine,
- 750 kg di uve secche di Corinto,
- 200 kg di uve secche della varietà Moscatel,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dal programma operativo contro detta malattia è fissato a 3 244 ecu/ha. Gli Stati membri interessati adottano le misure amministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(3) GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

(4) GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 6.